

COMUNE DI TARZO

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.04.1999,
esecutiva, ripubblicato all'Albo Pretorio dal 13.05.1999 al 28.05.1999,
esecutivo dal 29.05.1999

INDICE

CAPO 1. - GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1 - Gestione del servizio

CAPO 2. - DESTINAZIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 2 - Destinazione dell'acquedotto comunale

Art. 3 - Casi particolari

CAPO 3. - USI DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE

Art. 4 - Tipi di concessioni

Art. 5 - Determinazione delle tariffe

Art. 6 - Condotture di distribuzione

CAPO 4. - DOMANDE E CONTRATTO

Art. 7 - Domande di concessione

Art. 8 - Titolarità delle concessioni

Art. 9 - Contratto

Art. 10 - Spese di contratto e tasse

Art. 11 - Durata, scadenza, rinnovazione e revoca del contratto

Art. 12 - Risoluzione del contratto

Art. 13 - Voltura

Art. 14 - Variazione d'indirizzo

Art. 15 - Cessione di fabbricato - decesso dell'utente

Art. 16 - Interruzioni - Sospensioni temporanee del rifornimento idrico

Art. 17 - Limitazioni consumi

Art. 18 - Idranti antincendio

CAPO 5. - PRESE D'ACQUA

Art. 19 - Opere presa e derivazione

Art. 20 - Oneri a carico dell'utente

Art. 21 - Servitù

Art. 22 - Esecuzione della presa

Art. 23 - Manomissioni

Art. 24 - Obblighi in caso di modifiche

Art. 25 - Contatori

Art. 26 - Norme per le costruzioni con più abitazioni

Art. 27 - Nolo contatore

Art. 28 - Danni

Art. 29 - Impianto interno

Art. 30 - Verifica degli impianti

CAPO 6. - CONSUMI

Art. 31 - Verifica dei consumi

Art. 32 - Consumi d'acqua per rotture

CAPO 7. - DIVIETI E RECLAMI

- Art. 33 - Divieti
- Art. 34 - Penalità
- Art. 35 - Allacciamenti fraudolenti
- Art. 36 - Reclami
- Art. 37 - Obblighi degli addetti comunali

CAPO 8. - TARIFFAZIONE

- Art. 38 - Canone
- Art. 39 - Spese di allacciamento
- Art. 40 - Divieti di compensi

CAPO 9. - REGOLAMENTAZIONI GENERALI

- Art. 41 - Conservazione dei suggelli
- Art. 42 - Infrazioni

CAPO 10. - NORME FINALI

- Art. 43 - Modifiche al Regolamento
- Art. 44 - Accettazione del Regolamento
- Art. 45 - Abrogazione
- Art. 46 - Entrata in vigore

CAPO 1. - GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1 - Gestione del servizio

Il servizio di erogazione dell'acqua potabile è esercitato dal Comune di TARZO in economia, in base alle vigenti disposizioni legislative per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

Le norme tecniche ed amministrative sono previste dal presente regolamento.

CAPO 2. - DESTINAZIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 2 - Destinazione dell'acquedotto comunale

L'acquedotto è destinato innanzitutto a fornire l'acqua potabile per i pubblici servizi e per uso domestico, poi per gli altri usi previsti dal presente regolamento.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'uso dell'acqua potabile dal civico acquedotto in rapporto ai limiti di estensione della rete idrica di distribuzione e della quantità di acqua potabile disponibile.

Art. 3 - Casi particolari

Stante la particolare situazione geografica del Comune di TARZO e dei Comuni limitrofi, eventuali richieste di acqua potabile, da parte di persone per abitazioni o terreni ai limiti del territorio comunale, non forniti dall'acquedotto del loro Comune, potranno essere prese in considerazione solo in base alla effettiva disponibilità di acqua potabile nonché della rete di distribuzione, dando precedenza alle domande di acqua potabile per uso domestico.

CAPO 3. - USI DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE

Art. 4 - Tipi di concessioni

Il Comune accorda, di norma, concessioni di fornitura d'acqua potabile per i seguenti usi: uso domestico, uso agricolo, uso allevamento animali, uso commerciale, uso artigianale e/o industriale, uso pubblico, uso bocche antincendio e idranti, uso cantiere edile.

USO DOMESTICO: sono le concessioni accordate alle civili abitazioni per l'attività familiare e simili, (Case di riposo, Collegi, Convitti ecc.);

USO AGRICOLO: sono le concessioni accordate ad agricoltori che dimostrino di essere tali e riferite ai soli opifici rurali adibiti all'attività agricola (uso irriguo, depositi derrate, ricovero attrezzi, eccetera);

USO ALLEVAMENTO ANIMALI: sono le concessioni accordate esclusivamente agli allevatori di animali come attività prevalente;

USO ARTIGIANALE E/O INDUSTRIALE: sono le concessioni accordate alle industrie, officine, laboratori, ecc., per uso potabile, igienico e/o tecnologico.

USO COMMERCIALE: sono le concessioni accordate ad utenze di tipo commerciale, pubblici esercizi, negozi, consorzi agrari, rivendite in genere, ecc..

USO PUBBLICO: sono le concessioni accordate agli enti pubblici non economici e agli altri enti non economici non aventi scopo di lucro;(es. Associazioni, Scuole, ecc.)

USO BOCHE ANTINCENDIO E IDRANTI: le concessioni per uso di bocche antincendio e idranti possono essere rilasciate ad enti pubblici o a ditte private alle condizioni del presente regolamento.

USO CANTIERE EDILE: sono le concessioni rilasciate per periodi temporanei per la costruzione di nuovi fabbricati e/o ristrutturazioni. A lavori ultimati le concessioni decadono ed il contratto deve intendersi risolto. All'utente seguirà l'addebito di cui all'art. 11.

L'uso a cui l'acqua è destinata deve essere espressamente dichiarato sulla domanda e sul contratto di concessione della fornitura; quest'uso non dovrà essere variato che previo consenso scritto del Comune. I contravventori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per i procedimenti del caso, salvo le azioni civili spettanti al Comune per il pagamento dell'acqua diversamente usata e dei danni recati.

Art. 5 - Determinazione delle tariffe

Ognuno degli usi di cui al precedente art. 4, sarà regolato da apposite tariffe, separatamente deliberate dalla Giunta Comunale.

Tali tariffe entreranno in vigore non appena approvate dall' UPICA, e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Si darà avvio alla procedura di aggiornamento qualora la verifica dei costi d'esercizio lo esiga, sempre in sintonia con le disposizioni della legislazione vigente.

Le tariffe dei noli dei contatori e le fasce di tariffazione sono determinate come segue:

A) Nolo strumenti di misura:

(provv.ti nn. 45/46 del 04.10.1974, G.U. dell'11.10.1974)

- | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|---|-------|---------|------|------------|--------|------|---------------|
| 1°) | Da | 0 | a | 100 | mc/mese | lire | 450/mese | pari a | lire | 5.400/annui; |
| 2°) | Da | 101 | a | 500 | mc/mese | lire | 750/mese | pari a | lire | 9.000/annui; |
| 3°) | Da | 501 | a | 1.500 | mc/mese | lire | 2.000/mese | pari a | lire | 24.000/annui; |
| 4°) | Da | oltre | | 1.500 | mc/mese | lire | 4.000/mese | pari a | lire | 48.000/annui; |

B) Uso domestico:

- | | | | | | | |
|-----|----|-------|---|-----|--|--------------------|
| 1°) | Da | 0 | a | 50 | | Tariffa agevolata |
| 2°) | Da | 51 | a | 250 | | Tariffa base |
| 3°) | Da | oltre | | 250 | | Tariffa maggiorata |

C) Uso agricolo:

- | | | | | | | |
|-----|----|-------|---|-----|--|--------------------|
| 1°) | Da | 0 | a | 250 | | Tariffa base |
| 2°) | Da | oltre | | 250 | | Tariffa maggiorata |

D) Uso allevamento animali:

consumo libero (50% della tariffa base deliberata per uso domestico legge 24.04.1989 n.° 144; art. 9 comma 3; G.U. n.° 96 del 26.04.1989)

E) Uso commerciale:

1°) Da 0 a 250 Tariffa base
2°) Da oltre 250 Tariffa maggiorata

F) Uso artigianale ed industriale:

1°) Da 0 a 250 Tariffa base
2°) Da oltre 250 Tariffa maggiorata

G) Uso cantiere:

1°) Da 0 a 250 Tariffa base
2°) Da oltre 250 Tariffa maggiorata

H) Uso pubblico:

Consumo libero Tariffa base

I) Bocche antincendio:

Consumo libero Tariffa stabilita dall'Amministrazione sia per uso domestico sia per uso industriale

Le fasce di tariffazione di cui ai punti B), C), D), E), F), G), si intendono riferite ad anno e saranno addebitate in rapporto ai mesi fatturati.

Art. 6 - Condotture di distribuzione

Il servizio di erogazione di acqua potabile viene concesso, di norma, a chiunque ne faccia richiesta in conformità al precedente art. 4 lungo le strade e le zone percorse dalle condutture.

La condotta principale e le diramazioni fino al contatore, resteranno di proprietà comunale ed il Comune si riserva la facoltà di allacciare eventualmente altri utenze sulle diramazioni di cui sopra, a suo insindacabile giudizio.

CAPO 4. - DOMANDE E CONTRATTO

Art. 7 - Domande di concessione

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel quale dovrà risultare:

- a) generalità del richiedente l'utenza: cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. per le abitazioni la richiesta va fatta sempre dal capo famiglia o suo incaricato);
- b) ubicazione dei locali serviti dall'utenza (via, piazza, numero civico,)
- c) generalità del proprietario dello stabile, locale o terreno asservito;
- d) destinazione d'uso dei locali o delle aree;
- e) uso a cui l'acqua dovrà essere adibita e la qualifica del richiedente che dà diritto a tale uso;
- f) titolo di conduzione nel caso di non proprietà';

g)eventuale recapito al quale dovranno essere inviate le bollette; in mancanza sono inviate all'indirizzo del richiedente.

A fini gestionali risulta necessario uno schedario contenente, oltre alla domanda di allacciamento acquedotto, nulla osta dell'eventuale proprietario, nonché domanda e autorizzazione allo scarico fognatura. I due servizi sono collegati.

A seguito presentazione della domanda, l'Ufficio Tecnico Comunale - settore Lavori Pubblici - compie la necessaria istruttoria al termine della quale emette provvedimento di autorizzazione alla stipulazione di contratto di concessione.

Art. 8 - Titolarità del contratto di concessione di fornitura

Il contratto di concessione viene stipulato direttamente con il richiedente purché siano riscontrate da parte dell'Ufficio Tecnico le condizioni idonee per giungere al punto di consegna. Il richiedente che non sia il proprietario dell'immobile da allacciare all'acquedotto deve procurarsi l'autorizzazione scritta del proprietario da allegare alla domanda di cui all'art.7. Con il rilascio dell'autorizzazione il proprietario si assume l'onere del pagamento di eventuali inadempienze del richiedente.

Art. 9 - Contratto

Il contratto di concessione di fornitura dovrà essere sottoscritto dal richiedente e dal Responsabile di Servizio alle condizioni del presente Regolamento. Con la firma della concessione l'interessato assume l'obbligo del pagamento di tutti gli oneri (diritti, spese, canone, nolo, ecc.) inerenti e conseguenti previsti dal presente regolamento.

Copia del contratto deve essere trasmessa all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.

Art. 10 - Spese di contratto e tasse

Tutte le spese del contratto e della sua eventuale registrazione sono a carico del concessionario; le spese devono essere versate al Comune all'atto della presentazione della domanda, così dicasi per qualsiasi altra spesa di bolli, diritti ed oneri vari derivanti dalla concessione. Tutte le tasse che venissero imposte sulle concessioni d'acqua e sugli apparecchi di fornitura e misurazione saranno a esclusivo carico dell'utente.

Art. 11 - Durata, scadenza, rinnovazione e revoca del contratto

I contratti avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza dalla data di presentazione della disdetta. Alla stessa seguirà lettura dei contatori e all'utente viene addebitato, a conguaglio, la quantità d'acqua prelevata con aggiunta dei dodicesimi di nolo contatore di cui all'art. 27.

A tal fine, nella disdetta l'utente recesso deve indicare il recapito cui inviare la bolletta.

Le concessioni temporanee avranno la durata prevista nella domanda salvo proroga.

Per le concessioni temporanee per cantieri o per altre attività produttive, all'atto della stipulazione del Contratto, si provvederà alla richiesta del versamento anticipato sia delle spese previste in base al presente Regolamento, sia di un anticipo di lire 100.000.= per nolo contatore e consumo d'acqua.

Tali concessioni sono rilasciate per la durata effettiva dei lavori, salvo proroga.

A chiusura della concessione temporanea si provvederà alle operazioni di conguaglio.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, per gravi motivi di ordine pubblico o per inadempienze dell'utente, sospendere o revocare qualsiasi concessione di fornitura del servizio col semplice preavviso di giorni 10, senza che l'utente possa vantare alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti per eventuali danni e senza che tali provvedimenti liberino l'utente dalle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di cui all'art.9.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

La risoluzione scritta del contratto di concessione può essere spedita a mezzo di raccomandata A.R., oppure presentata al competente Ufficio Tributi, il quale procederà all'addebito del conguaglio di cui all'art.11.

Il Comune ha diritto di risolvere il contratto in qualunque momento, sia nei casi previsti dalla legge, sia con decisione motivata della Giunta Comunale.

Art. 13 - Voltura

Il Comune può concedere all'utente, per giustificati motivi (decesso, affitto o cessione del fabbricato, recesso dal contratto o altro), il subentro nel contratto a terza persona, la quale dovrà stipulare regolare contratto con le modalità di cui all'art.9 in sostituzione del precedente concessionario.

Art. 14 - Variazione d'indirizzo

Qualora l'utente dovesse cambiare residenza o semplice recapito, è tenuto a comunicarne la variazione all'ufficio competente entro dieci giorni, diversamente sarà passibile di una sanzione amministrativa da lire 25.000.= a lire 100.000.=

Art. 15 - Cessione di fabbricato - decesso dell'utente

L'utente che procede alla vendita dell'immobile servito d'acqua potabile, è tenuto a darne avviso al Comune, ma continua a rimanere investito degli impegni assunti fino a che non abbia ottenuto la voltura prevista nell'articolo n.13. In caso di decesso dell'utente, l'erede o chi per esso, entro 180 giorni deve avvertire il Comune, accettare e sottoscrivere la voltura o la risoluzione del contratto. Qualora, entro tale data non dovesse essere pervenuta alcuna comunicazione il contratto si intenderà risolto ed il competente ufficio procederà alla sigillatura del contatore.

Art. 16 - Interruzioni - Sospensioni temporanee del rifornimento idrico

Il Comune fornisce normalmente l'acqua senza interruzioni. Le eventuali interruzioni temporanee per causa di forza maggiore, per lavori nella rete, per guasti o insufficienza delle condutture, per riduzioni nella portata delle sorgenti o dei pozzi, per riduzione di pressione nella rete, per esecuzione di opere pubbliche anche estranee all'acquedotto o per qualsiasi altro motivo, non danno diritto agli utenti a pretendere alcun indennizzo o risarcimento di danni.

Delle interruzioni prevedibili il Comune avrà cura di darne avviso pubblico o privato agli utenti.

Il Comune non assume alcuna garanzia per la pressione dell'acqua nella rete soggetta a continue variazioni e gli utenti non possono vantare diritti al riguardo né indennizzo per aumento o riduzione o mancanza di pressione nelle loro utenze.

Art. 17 - Limitazioni consumi

Qualora, in periodi di siccità le sorgenti ed i pozzi diminuissero di portata od eccessivi consumi causassero squilibri od insufficienza, il Comune con pubblico manifesto potrà, nell'interesse generale, prescrivere limitazioni all'uso dell'acqua e gli utenti sono tenuti all'osservanza di tali prescrizioni incorrendo, in difetto, alle contravvenzioni che saranno indicate nell'avviso, e, all'occorrenza, anche alla sospensione della fornitura.

Art. 18 - Idranti antincendio

Il Comune può fare, su domanda dell'interessato, concessione per idranti antincendio con erogazione libera, regolati da apposite tariffe.

Gli idranti saranno forniti e posti in opera dal Comune o dai richiedenti, sempre però su indicazione del Comune, mentre la manutenzione della condotta e dell'apparecchio per la bocca da incendio verrà fatta dal Comune a spese dell'utente.

L'idrante sarà usato solo in caso d'incendio e sarà munito di appositi sigilli e l'utente sarà obbligato a denunciare al Comune, entro 24 ore, di aver usato la bocca d'incendio.

Le infrazioni al presente articolo saranno punite con l'ammenda da lire 100.000.= a lire 500.000.=.

CAPO 5. - PRESE D'ACQUA

Art. 19 - Opere presa e derivazione

Tutte le opere idrauliche per la esecuzione della presa e derivazione dell'acqua, dalla conduttura idrica comunale fino al contatore compreso, saranno eseguite e mantenute dal Comune e rimarranno di sua proprietà.

Tutte le verifiche, manovre e riparazioni a tali opere o agli apparecchi di misura, come pure la rimozione di piombi, spettano esclusivamente al Comune e sono vietate agli utenti e a chiunque altro, pena il risarcimento dei danni, di eventuali azioni penali e di ammenda da lire 100.000.= a lire 1.000.000.=.

Il contatore sarà collocato entro pozzetti in muratura, interrati, con chiusura in cemento armato o entro nicchie ricavate nella muratura, se nell'interno di edifici, sempre in posti asciutti, riparati dal gelo, lontano da fogne o cunette, di comodo accesso e di facile ispezione, il tutto a insindacabile giudizio del Comune.

I pozzetti o nicchie saranno sempre tenuti sgombri perché gli agenti del Comune possano agevolmente accedervi ed eseguire le necessarie verifiche e letture. Gli utenti sono tenuti a prosciugare il pozzetto da eventuali infiltrazioni d'acqua piovana ed a liberare il contatore da materiale che fosse penetrato nel pozzetto di custodia.

Ove gli addetti del Comune per l'accesso e la verifica degli apparecchi di misura dovessero rimuovere o prosciugare o pulire i pozzetti, all'utente sarà addebitato il costo per il tempo impiegato per tali lavori.

Qualora il Comune ritenesse necessario lo spostamento del contatore in altro punto, lo farà a proprie spese.

L'utente deve curare la buona protezione del contatore e accessori dello stesso contro il gelo, con materiali di difesa da collocare entro e fuori del pozzetto, e contro le manomissioni e danneggiamenti di qualsiasi genere. Sarà egli responsabile di qualsiasi danno per congelamenti, incendio, manomissione e rotture per qualsiasi causa, compreso il furto, escluso solo le cause dipendenti dal Comune e dalla costruzione dell'apparecchio.

E' fatto assoluto divieto agli utenti di smontare per qualsiasi ragione il contatore e di rompere il sigillo speciale applicato dal Comune. In caso di guasti, l'utente deve darne immediata comunicazione al Comune.

Il Comune può in qualsiasi momento cambiare il contatore per revisionatura, taratura, o per sostituzione, dandone notizia verbale all'utente.

Il Comune avrà piena facoltà di far ispezionare i contatori in qualsiasi momento dai suoi incaricati.

Se all'atto dell'ispezione o della rimozione del contatore, oppure in altra circostanza, si riscontrassero alterazioni o danneggiamenti agli apparecchi della derivazione o della misurazione, ne sarà ritenuto responsabile l'utente, il quale dovrà rifondere al Comune la spesa delle riparazioni o della sostituzione.

Qualora in particolari casi, gli utenti chiedessero alla Amministrazione Comunale la rimozione dei contatori per preservarli da eventuali rotture, i richiedenti dovranno versare una somma pari alle spese che il Comune sostiene per la rimozione e la rimessa in opera.

L'utente può altresì richiedere la verifica del contatore, restando a suo carico la spesa relativa, qualora le indicazioni del contatore, a portata ed a pressione normale, risultino contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno. Se le indicazioni oltrepassano i limiti di tolleranza, la presa sopraddetta, con i relativi lavori di sistemazione, resta a carico del Comune, salvo il caso in cui non ci siano responsabilità dell'utente o di terzi.

Art. 20 - Oneri a carico dell'utente

Sono per intero a carico dell'utente tutte le opere di scavo, reinterro ed eventuale assistenza muraria necessarie per la installazione dell'impianto, compresa la posa del pozzetto o la realizzazione di nicchia per il collocamento del contatore. Il reinterro dello scavo deve essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'eventuale ripristino del manto bituminoso sul suolo pubblico effettuato dal Comune viene addebitato a parte a lire 15.000 al metro lineare.

Art. 21 - Servitù

Nel caso in cui, per servire l'utente, si debba far passare tubazioni o installare apparecchiature e pozzetti su terreno di proprietà di terzi, il richiedente deve produrre la prova legale di essersi procurato in modo efficace, ed a sue spese, il diritto per la servitù di passaggio, ed in ogni caso sarà l'unico responsabile nei confronti dei proprietari dei fondi attraversati.

Art. 22 - Esecuzione della presa

Le opere di presa e derivazione di cui all'art. 19 comma 1 potranno essere eseguite solo dopo che l'utente avrà effettuato il versamento delle somme inerenti le spese contrattuali, diritti ed oneri di cui all' art. 10 ed all'art. 39 del presente regolamento comunale.

Art. 23 - Manomissioni

E' formalmente proibito manomettere, eseguire o far eseguire modifiche, riparazioni, ecc. agli apparecchi o tubazioni formanti la presa d'alimentazione. Tali operazioni sono di sola pertinenza del Comune che le farà eseguire da personale autorizzato. Delle manomissioni e rotture è sempre responsabile il dante causa ai sensi dell'art.34 del presente regolamento e gli è fatto obbligo denunciare immediatamente i guasti che si verificano agli impianti.

Art. 24 - Obblighi in caso di modifiche

Se per restauri, adattamenti, modifiche o lavori in genere dello stabile, dovesse venire tolta o modificata, anche parzialmente, la presa o la installazione del contatore, l'utente dovrà avvertire in tempo l'ufficio tecnico comunale, perché esso possa predisporre la esecuzione dei lavori occorrenti.

La relativa spesa sarà totalmente a carico dell'utente.

Art. 25 - Contatori

Tutte le utenze devono essere munite di apposito strumento di misurazione (contatore) che sarà fornito, posto in opera e tenuto in manutenzione dal Comune. Tale apparecchio rimane sempre di proprietà comunale.

Di regola il contatore sarà sistemato nella proprietà dell'utente vicino al confine della stessa con la strada, nel punto prescelto dal Comune.

Art. 26 - Norme per le costruzioni con più abitazioni

Ogni nuova unità abitativa o in ristrutturazione deve avere un allacciamento separato con una diramazione di introduzione distinta innestata sul tubo pubblico dell'acquedotto.

Art. 27 - Nolo contatore

Il contatore sarà fornito a spese del Comune e l'utente sarà tenuto al pagamento di un nolo annuo nella misura stabilita nella apposita tariffa di cui all' art. 5 del presente regolamento.

Nel caso di cessazione, il nolo del contatore sarà corrisposto dall'utente cessante per i mesi di utilizzo.

Art. 28 - Danni

L'utente è responsabile verso il Comune dei danni arrecati da chiunque alla presa di derivazione d'acqua ed al contatore ed è tenuto a rimborsare le spese occorrenti alle relative riparazioni.

Art. 29 - Impianto interno

Gli impianti di distribuzione privati a valle del contatore e la loro manutenzione, vengono fatti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'utente.

Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere le condizioni e le cautele opportune nell'interesse del servizio e per l'incolumità dell'acqua.

La condotta nell'interno degli stabili deve essere munita di rubinetto d'arresto a chiusura graduale e di un rubinetto di scarico, collocati subito dopo il contatore ed alla minore possibile distanza da esso.

Inoltre la condotta deve essere dotata di idonei dispositivi diretti a garantire il reflusso dell'acqua in un solo senso, l'isolamento della rete di distribuzione degli utenti tra loro e ad evitare il deflusso di acqua già erogata nella condotta idrica comunale per effetto di caduta di pressione, di aspirazione, sifonaggio ecc..

E' assolutamente vietato collegare direttamente la condotta interna con apparecchi o tubazioni o recipienti contenenti vapore o acqua calda o non potabile o comunque d'altra provenienza e con macchinari in pressione o collegarla con apparecchi di cacciata per latrine, senza interposizione di una vaschetta con rubinetto e galleggiante.

Non sono permessi i serbatoi per la raccolta e distribuzione di acqua a scopo potabile. Soltanto in caso di comprovato bisogno, tali serbatoi potranno venire concessi dal Comune, che fisserà le modalità di esecuzione perché siano difesi da influenze atmosferiche, inquinamenti o guasti.

Oltre agli accennati divieti e cautele, il Comune si riserva di imporre negli impianti interni tutte quelle riforme, modifiche od esclusioni d'usi che valgono ad impedire inquinamenti d'acqua potabile, nella rete interna privata e più ancora tali da potersi estendere a quella comunale di distribuzione.

Resta stabilito fin d'ora quanto segue:

- a)** non vi dovranno essere collegamenti diretti delle condutture d'acqua potabile con condotti di fognatura o con altre condutture d'acqua;
- b)** è proibito l'uso di rubinetti a chiusura automatica generanti colpi d'ariete nelle tubazioni;
- c)** è vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile;
- d)** l'accesso, concordato con l'utente, deve sempre essere consentito agli agenti incaricati dal Comune per ispezioni e verifiche alle diramazioni interne ed agli apparecchi relativi;
- e)** l'inadempienza delle sopra specificate disposizioni o a quelle che dovessero venire imposte provocherà la sospensione del servizio d'acqua.

Art. 30 - Verifica degli impianti

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni tempo alla ispezione o verifica degli impianti interni e dei contatori per constatarne le condizioni di funzionamento.

In caso di opposizioni a tali verifiche verrà sospesa la erogazione dell'acqua senza che con ciò l'utente possa pretendere compensi o indennità di sorta, o cessi di essere vincolato di tutti gli obblighi contrattuali compreso quello di pagamento del canone di cui è cenno oltre.

CAPO 6. - CONSUMI

Art. 31 - Verifica dei consumi

La quantità d'acqua prelevata sarà accertata attraverso letture semestrali di apposito strumento di misurazione (contatore).

La lettura verrà effettuata tramite personale a ciò incaricato o ditte specializzate o altri enti convenzionati.

Al momento della lettura il rilevatore, su espressa richiesta dell'utente, dovrà comunicare le cifre rilevate per iscritto.

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il computo del consumo di tale periodo sarà effettuato in base al consumo giornaliero medio susseguente e precedente.

Art. 32 - Consumi d'acqua per rotture

I maggiori consumi rilevati e dipendenti da fughe per rotture saranno a totale carico dell'utente, anche se le stesse non fossero visibili.

CAPO 7. - DIVIETI E RECLAMI

Art. 33 - Divieti

Oltre a quanto già esposto è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne fino al contatore ed il contatore stesso, nonché di manovrare il rubinetto stradale e quello speciale posto prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dalla rete interna dopo il contatore a favore di altre case o erogazioni non indicate nella domanda di concessione di cui all' art. 7;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati;
- d) di consentire ad altri, non indicati nella domanda di usufruire dell'utenza;
- e) di inserire direttamente sulle condutture pompe di qualsiasi genere od apparecchi non ammessi;
- f) in genere di disporre dell'acqua oltre i limiti od in modi diversi dalle prescrizioni e norme della concessione e del presente regolamento;
- g) è inoltre severamente proibito adoperare le condutture dell'acquedotto a valle del contatore, come dispersori di terra per impianti elettrici negli edifici civili. Potrà invece essere concesso il collegamento dell'impianto di terra, alle condutture dell'acquedotto a monte del contatore, su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' rigorosamente vietato agli estranei di accedere alla cabina di manovra delle pompe.

Art. 34 - Penalità

Senza pregiudizio dei casi in cui siano applicabili le sanzioni del Codice Penale, ogni contravvenzione alle prescrizioni ed ai divieti stabiliti nel presente Regolamento sarà passibile di una sanzione amministrativa di lire 200.000.=, ed in caso di recidiva di lire 2.000.000.=, fatto salvo quanto diversamente stabilito nei vari articoli.

Il Comune avrà diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua all'utente fino al pagamento delle sanzioni in cui è incorso e, se del caso, fino alla rimessa in pristino di ogni cosa, fermo restando l'obbligo dell'utente di pagare i canoni dovuti.

Art. 35 - Allacciamenti fraudolenti

Qualsiasi allacciamento all'acquedotto comunale in difformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 25 del presente Regolamento, sarà passibile di una denuncia penale, di una sanzione amministrativa da lire 200.000.= a lire 2.000.000.=, di un rimborso al Comune di tutte le spese inerenti al ripristino della condotta idrica e del pagamento di un consumo forfetario d'acqua, alla tariffa maggiore in uso, pari a mc. 250 per le utenze domestiche e di mc. 1000 per le utenze industriali, artigianali, commerciali, agricola e di allevamento .

Art. 36 - Reclami

Tutti i reclami inerenti il servizio devono essere fatti direttamente all'ufficio tecnico comunale al quale si dovranno pure presentare le denunce per guasti di apparecchi e condutture.

Art. 37 - Obblighi degli addetti comunali

Gli addetti comunali e/o il personale incaricato al servizio dell'acquedotto, qualora riscontrassero durante vari lavori, o in occasione della lettura del contatore o in qualsiasi altro caso, anomalie, carenze, disfunzioni o rotture dovranno farne comunicazione scritta su appositi modelli all'ufficio tecnico.

CAPO 8. - TARIFFAZIONE

Art. 38 - Canone

Presso il Comune sarà tenuto un elenco in ordine alfabetico contenente la registrazione dei consumi.

Il canone verrà determinato in base alla quantità di acqua prelevata misurata in metri cubi e moltiplicata per la tariffa vigente con l'aggiunta del nolo contatore applicando i criteri di cui all'art. 5 nonché delle spese di lettura e bollettazione determinate e aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale. Il relativo pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata nella bolletta.

In caso di ritardato pagamento, l'utente deve corrispondere anche l'indennità di mora; trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza il Comune può sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando non sia stato effettuato il pagamento, e questo senza che tale sospensione liberi il concessionario dall'obbligo di rispettare il contratto fino al suo termine e gli dia diritto ad abbuoni, rimborsi o indennità. Nel caso in cui si riscontri il mancato pagamento all'utente verrà notificata la contestazione di addebito da pagare entro 20 giorni dalla ricezione della notifica. Se il pagamento non viene effettuato la relativa somma verrà iscritta a ruolo e trasmessa all'esattore per la riscossione coattiva ai sensi delle leggi vigenti.

I costi relativi agli interventi occorrenti per la sospensione e la riattivazione del servizio sono a carico dell'utente.

Art. 39 - Spese di allacciamento

Per ogni nuovo allacciamento l'utente dovrà versare al Comune lire 300.000 + I.V.A. qualora l'ubicazione del contatore si trovi entro un raggio di 10 metri lineari dalla condotta idrica comunale; per ogni metro oltre detto limite e fino a metri lineari 50 l'utente dovrà versare lire 30.000 + I.V.A.; per ogni ulteriore metro lineare oltre il limite di metri 50 l'utente dovrà versare lire 25.000 + I.V.A.-

Nel caso in cui si faccia richiesta unica di più allacciamenti che comportino l'installazione contestuale dei contatori entro il raggio di 1 metro tra essi, è dovuta la somma complessiva composta dal costo di un allacciamento come previsto al comma 1 più lire 100.000 + I.V.A. per ogni ulteriore contatore. Il richiedente ha la facoltà di chiedere che l'ulteriore utenza venga intestata a terza persona; in tal caso nella domanda di cui all'art. 7 dovranno essere indicate le generalità dell'intestatario, il quale deve apporre in calce alla domanda medesima la propria firma per accettazione.

Nel caso di richiesta di allacciamento che comporti l'installazione del nuovo contatore entro il raggio di 1 metro da contatore preesistente, il richiedente deve versare lire 200.000 + I.V.A.-

Alle richieste di allacciamento di cui al presente articolo, presentate con le modalità di cui all'art. 7, devono essere allegate le relative attestazioni di versamento.

Art. 39 bis - Diritti fissi per subentro, manutenzione o sostituzione del contatore.

Nel caso si faccia richiesta di subentro all'intestazione di utenza preesistente il concessionario dovrà pagare lire 50.000; qualora il subentro non richieda l'intervento del personale del Comune per il desigillamento e la lettura la somma è ridotta a lire 20.000.

Per la completa sostituzione del contatore l'utente dovrà pagare lire 80.000 più I.V.A.;

Per la semplice sostituzione del vetro del contatore l'utente dovrà pagare lire 40.000 più I.V.A.

Le sostituzioni di cui sopra sono da addebitarsi esclusivamente nei casi in cui le rotture si verificano per incuria dell'utente accertata dall'idraulico comunale con esclusione delle sostituzioni dovute a irregolare funzionamento del contatore per cause naturali.

Art. 40 - Divieti di compensi

E' vietato agli addetti al servizio dell'acquedotto comunale richiedere e/o accettare mance o compensi da parte degli utenti per qualsiasi servizio prestato su ordine del Comune.

E' altresì vietato agli utenti di remunerare in qualsiasi modo gli addetti comunali per prestazioni inerenti il loro servizio.

CAPO 9. - REGOLAMENTAZIONI GENERALI

Art. 41 - Conservazione dei suggelli

L'utente è responsabile della conservazione dei suggelli del contatore, dei rubinetti e delle saracinesche per alimentazione di bocche anti incendio. La rottura e la mancanza di questi suggelli darà luogo ad azione legale ed autorizzerà il Comune ad applicare il disposto di cui art.18 u.c..

Art. 42 - Infrazioni

Le infrazioni al Regolamento saranno accertate dagli agenti incaricati mediante processo verbale e potranno provocare l'immediata sospensione dell'erogazione e l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.4,18 e 35.

CAPO 10. - NORME FINALI

Art. 43 - Modifiche al Regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento le varianti ed aggiunte che riterrà necessarie ed opportune, e di modificare anche l'allegato prospetto tariffario dandone notificazione agli utenti mediante pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune.

Tali varianti ed aggiunte saranno applicate anche agli utenti che sono già intestatari della concessione di utenza salvo che essi, con dichiarazione scritta da presentarsi al Comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, non dichiarino di rinunciare alla concessione allo scadere dell'anno in corso.

Art. 44 - Accettazione del Regolamento

Con la firma del contratto di concessione della fornitura di acqua potabile l'utente deve dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento e delle allegate tariffe e di accettarlo incondizionatamente.

Art. 45 - Abrogazione

Non appena il presente regolamento avrà ottenuto l'approvazione delle competenti autorità verranno abrogate tutte le norme ed i Regolamenti precedenti.

Art. 46 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore oltre che per i nuovi concessionari anche per gli attuali utenti non appena divenuto esecutivo ai sensi di legge.

Per quanto concerne le variazioni delle tariffe, sottoposte a separata deliberazione della Giunta Comunale, le stesse entreranno in vigore come disposto dall'art. 5 del presente Regolamento.